

Publicato il 13/12/2018

N. 06026/2018 REG.PROV.CAU.  
N. 09227/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9227 del 2018, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*contro*

Mazzoli Stefano, non costituito in giudizio;

per la riforma dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 6129/2018, resa tra le parti, concernente il divieto di accedere, per il periodo di anni uno, all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2018 il Pres. Franco Frattini e udito per la parte appellante l'avvocato dello Stato Wally Ferrante;

Considerato, quanto al "*fumus boni iuris*", che l'ordinanza appellata non sembra aver valutato la portata del comma 3 dell'invocato articolo 1 SEPTIES del D.L. n. 28/2003, il quale sembra confermare che le prescrizioni del comma 2 - e quindi l'impugnato divieto - non sono inapplicabili nel caso di pagamento in misura ridotta da parte dell'interessato, come è accaduto nella fattispecie;

Ritenuto, quanto alla pericolosità, che l'interessato ha ammesso il fatto, pagando infatti la somma volontariamente, e che il fatto è quello di aver superato indebitamente uno spazio recintato dell'impianto sportivo, costituendo tale fatto "ex se" turbativa al pacifico andamento della manifestazione sportiva;

Ritenuto che, nella fattispecie, debba prevalere l'interesse pubblico generale, di cui l'appellante è portatore, ad una tutela preventiva ben avanzata rispetto alla possibile presenza di comportamenti turbativi del diritto degli appassionati sportivi di poter godere pacificamente le manifestazioni secondo i valori di condivisione e rifiuto di ogni violenza che sono propri della Carta Olimpica;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l'appello cautelare e per l'effetto, in riforma della appellata ordinanza, respinge l'istanza di sospensione del provvedimento.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Franco Frattini**

**IL SEGRETARIO**